



# Federazione Speleologica Regionale Siciliana

## REGOLAMENTO DEL CATASTO DELLE GROTTI DELLA SICILIA

Approvato dall'Assemblea straordinaria della F.S.R.S. tenutasi a Ragusa l'8 luglio 1995

### DEFINIZIONE E SEDE

**Art.1** Nell'ambito della Federazione Speleologica Regionale Siciliana (F.S.R.S.) è istituito il Catasto delle Grotte della Sicilia (appresso denominato Catasto) facente parte del Catasto delle Grotte d'Italia della Società Speleologica Italiana (S.S.I.). Esso è affidato alla cura e alla gestione di un Responsabile designato dalla F.S.R.S.

**Art.2** Il Catasto ha sede ufficiale presso la sede legale della F.S.R.S. Per motivi logistici e tecnici il Responsabile può eleggere, ai fini della consultazione, una sede operativa diversa da quella ufficiale, previo assenso della F.S.R.S.

**Art.3** Ai fini di un migliore funzionamento del Catasto il Responsabile può proporre alla F.S.R.S. la nomina di eventuali collaboratori e l'istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro.

### INSERIMENTO DELLE GROTTI A CATASTO

**Art.4** Qualunque associazione speleologica o singolo speleologo può richiedere l'inserimento di una cavità naturale nel Catasto, secondo le norme del presente Regolamento e di quello della S.S.I.

**Art.5** Ai fini dell'inserimento di una cavità naturale nel Catasto l'interessato deve presentare al Responsabile la documentazione appresso indicata:

- Scheda di identificazione della cavità (fornita dal Catasto stesso) compilata almeno per le informazioni relative a: nome, comune, località, terreno geologico, area carsica, sviluppi, dislivelli, dati di identificazione ed anno di ed. della carta topografica, coordinate, quota, caratteristiche, data ed esecutori del rilevamento, descrizione sintetica, itinerario d'accesso;
- Copia eliografia o fotostatica (min. formato A4) del rilievo topografico;
- Stralcio della cartografia utilizzata per l'ubicazione della cavità con evidenziazione della stessa;

La documentazione di cui sopra va accompagnata da un modulo/dichiarazione (allegato1) con il quale l'Autore autorizza o meno il Responsabile a divulgare dati ed elaborati suppletivi a quelli previsti dalla scheda di identificazione, ovvero a mantenere segreta la cavità così come specificato al successivo art.11.

**Art.6** Il Responsabile del Catasto, previa verifica della documentazione presentata, provvede ad attribuire alla cavità la *sigla catastale* costituita dalle lettere identificative "SI" (Sicilia), seguite dalla sigla automobilistica della provincia e da un numero progressivo (es. SIPA0015), comunicandola tempestivamente all'interessato. In assenza della sigla suddetta la cavità non può essere considerata come inserita a catasto.

**Art.7** Il Responsabile, per casi particolari adeguatamente motivati, può inserire a catasto cavità la cui documentazione non risulti completa dei dati di cui al precedente art.4.



**Art.8** Al fine di evitare sinonimie ingiustificate o ingenerare confusione fra i dati delle cavità, l'attribuzione della sigla catastale è di esclusiva competenza del Responsabile. Qualunque sigla attribuita arbitrariamente da altri è considerata nulla, sia in ambito regionale che nazionale.

**Art.9** La F.S.R.S., compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, provvede a pubblicare su apposito bollettino gli aggiornamenti relativi alle cavità inserite nel catasto.

#### ACCESSO AI DATI DEL CATASTO E LORO UTILIZZAZIONE

**Art.10** L'accesso alla consultazione dei dati catastali è libera e gratuita nei modi ed orari stabiliti dal Responsabile. Su richiesta degli interessati redatta su appositi moduli (allegato 2), dietro corresponsione delle spese vive di riproduzione e di eventuale spedizione, il Responsabile può fornire, a meno che ciò non sia stato espressamente interdetto dagli Autori (tramite l'allegato 1), la seguente documentazione:

- a) copia su carta o supporto magnetico (abilitato alla sola lettura e stampa) dei dati relativi a cavità singole o in gruppi;
- b) copia fotostatica (max formato A3) dei rilievi topografici e dello stralcio topografico su cui è indicata la cavità;
- c) copia di eventuali altri dati, già pubblicati, in possesso del Catasto e della descrizione sintetica della cavità e dell'itinerario di accesso.

**Art.11** Il Responsabile non può fornire dati, rilievi, notizie inediti o quanto altro non specificatamente citato al precedente Art.10. Qualunque altra informazione dovrà pertanto essere richiesta dagli interessati direttamente agli Autori degli studi, ricerche, esplorazioni, ecc.

Ai sensi dell'Art.11 del Regolamento della Commissione Catasto della S.S.I., a fini di tutela, alcuni dati e/o la stessa localizzazione di particolari cavità possono essere tenuti segreti.

**Art.12** Gli utilizzatori dei dati forniti dal Catasto si impegnano, contestualmente alla richiesta degli stessi, a citarne la fonte in eventuali articoli, pubblicazioni, consulenze professionali, ecc.

**Art.13** La proprietà e responsabilità scientifica dei dati relativi alle cavità naturali inserite nel Catasto rimangono degli Autori (singole persone o associazioni) degli studi e/o rilevamenti.